



COMUNE DI SAMUGHEO
Provincia di Oristano

09086 Piazza Sedda, n.5 -Tel .0783/64023-64256 -fax 0783/64697
www.comune.samugheo.or.it. - e-mail:comsam@Tiscali.it

UFFICIO POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA AGRICOLTURA

Ordinanza n° 53
del 11 settembre 2013

L'AUTORITA' SANITARIA LOCALE
IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizi Veterinari, acquisita la Protocollo Generale del Comune in data 11.09.2013 al n° 6697, che denuncia il sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini(Blue Tongue), in Loc. SA PALA E SU PONTE E VARIE nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR272 di proprietà del Sig.Mura Andrea.

- Visto il T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954;
- Vista la Legge 23 gennaio 1968, n.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n.298;
- Visto l'art.38 della Legge 8.giugno.90, n°142;
- Visto il Regolamento CE n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 Art.1 comma 3;
- Vista la Legge 9 marzo 1989, n.86;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994,n.146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Lgvo 31 Marzo 1998, n.112;
- Visto il D.Lgvo 1° Settembre 1998, n.333;
- Visto il D.Lgvo 22 Maggio 1999,n.196;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale Maggio 2001;
- Visto il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- Vista la Decisione CE/2003/218 del 27 Marzo 2003;
- Visto il D.Lgvo 9 Luglio 2003,n.225;
- Vista la L.267/2000;


Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig. Mura Andrea, residente a Samugheo, titolare dell' allevamento sito in agro di Samugheo Loc. SA PALA E SU PONTE E VARIE, identificato dal codice aziendale IT045OR272,con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili ad esserlo;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
 - 10) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del TT.U.LL.SS/1934 n.1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 2582,27;
 - 11) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- I Vigili Urbani gli agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dott. Ing. Antonello Demelas



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata

Alla Prefettura di Oristano

Al Locale Comando Stazione CC

Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari

Al Comando Polizia Stradale Oristano

Al Comando Stazione Forestale Samugheo

Al Comando Stazione Forestale Oristano

Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna

Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias





COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

09086 Piazza Sedda, n.5 -Tel .0783/64023-64256 -fax 0783/64697

www.comune.samugheo.or.it. - e-mail:comsam@Tiscali.it

UFFICIO POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA AGRICOLTURA

Ordinanza n° 54
del 11 settembre 2013

L'AUTORITA' SANITARIA LOCALE IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizi Veterinari, acquisita la Protocollo Generale del Comune in data 11.09.2013 al n° 6698, che denuncia il sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini(Blue Tongue), in Loc. PUNTEDDU PICCIU nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR170 di proprietà del Sig. Flore Graziano.

- Visto il T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954;
- Vista la Legge 23 gennaio 1968, n.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n.298;
- Visto l'art.38 della Legge 8.giugno.90, n°142;
- Visto il Regolamento CE n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 Art.1 comma 3;
- Vista la Legge 9 marzo 1989, n.86;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994,n.146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Lgvo 31 Marzo 1998, n.112;
- Visto il D.Lgvo 1° Settembre 1998, n.333;
- Visto il D.Lgvo 22 Maggio 1999,n.196;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale Maggio 2001;
- Visto il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- Vista la Decisione CE/2003/218 del 27 Marzo 2003;
- Visto il D.Lgvo 9 Luglio 2003,n.225;
- Vista la L.267/2000;


Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig. Flore Graziano, residente a Samugheo, titolare dell' allevamento sito in agro di Samugheo Loc. PUNTEDDU PICCIU, identificato dal codice aziendale IT045OR 170,con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili ad esserlo;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
 - 10) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del TT.U.LL.SS/1934 n.1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 2582,27;
 - 11) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- I Vigili Urbani gli agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.




IL SINDACO

Dott. Ing. Antonello Demelas



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata

Alla Prefettura di Oristano
Al Locale Comando Stazione CC
Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari
Al Comando Polizia Stradale Oristano
Al Comando Stazione Forestale Samugheo
Al Comando Stazione Forestale Oristano
Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna
Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano
Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias





COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

09086 Piazza Sedda, n.5 -Tel .0783/64023-64256 -fax 0783/64697

www.comune.samugheo.or.it. - e-mail:comsam@Tiscali.it

UFFICIO POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA AGRICOLTURA

Ordinanza n° 55
del 11 settembre 2013

L'AUTORITA' SANITARIA LOCALE
IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizi Veterinari, acquisita la Protocollo Generale del Comune in data 11.09.2013 al n° 6699, che denuncia il sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini(Blue Tongue), in Loc. SU TOINUU nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR 217 di proprietà del Sig. Musu Gianfranco.

- Visto il T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954;
- Vista la Legge 23 gennaio 1968, n.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n.298;
- Visto l'art.38 della Legge 8.giugno.90, n°142;
- Visto il Regolamento CE n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 Art.1 comma 3;
- Vista la Legge 9 marzo 1989, n.86;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994, n.146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Lgvo 31 Marzo 1998, n.112;
- Visto il D.Lgvo 1° Settembre 1998, n.333;
- Visto il D.Lgvo 22 Maggio 1999, n.196;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale Maggio 2001;
- Visto il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- Vista la Decisione CE/2003/218 del 27 Marzo 2003;
- Visto il D.Lgvo 9 Luglio 2003, n.225;
- Vista la L.267/2000;


Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig. Musu Gianfranco residente a Samugheo, titolare dell' allevamento sito in agro di Samugheo Loc. SU TOINU, identificato dal codice aziendale IT045OR 217, con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili ad esserlo;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
 - 10) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del TT.U.LL.SS/1934 n.1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 2582,27;
 - 11) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- I Vigili Urbani gli agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dott. Ing. Antonello Demelas



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata

Alla Prefettura di Oristano

Al Locale Comando Stazione CC

Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari

Al Comando Polizia Stradale Oristano

Al Comando Stazione Forestale Samugheo

Al Comando Stazione Forestale Oristano

Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna

Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias





COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

09086 Piazza Sedda, n.5 - Tel .0783/64023-64256 -fax 0783/64697
www.comune.samugheo.or.it. - e-mail:comsam@Tiscali.it

UFFICIO POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA AGRICOLTURA

Ordinanza n° 56
del 11 settembre 2013

L'AUTORITA' SANITARIA LOCALE
IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizi Veterinari, acquisita la Protocollo Generale del Comune in data 11.09.2013 al n° 6700, che denuncia il sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini(Blue Tongue), in Loc. TONNAIS nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR 019 di proprietà del Sig. Cocco Antonio.

- Visto il T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954;
- Vista la Legge 23 gennaio 1968, n.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n.298;
- Visto l'art.38 della Legge 8.giugno.90, n°142;
- Visto il Regolamento CE n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 Art.1 comma 3;
- Vista la Legge 9 marzo 1989, n.86;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994,n.146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Lgvo 31 Marzo 1998, n.112;
- Visto il D.Lgvo 1° Settembre 1998, n.333;
- Visto il D.Lgvo 22 Maggio 1999,n.196;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale Maggio 2001;
- Visto il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- Vista la Decisione CE/2003/218 del 27 Marzo 2003;
- Visto il D.Lgvo 9 Luglio 2003,n.225;
- Vista la L.267/2000;


Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig. Cocco Antonio residente a Samugheo, titolare dell' allevamento sito in agro di Samugheo Loc. TONNAIS, identificato dal codice aziendale IT045OR 019,con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili ad esserlo;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
 - 10) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del TT.U.LL.SS/1934 n.1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 2582,27;
 - 11) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- Vigili Urbani gli agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dott. Ing. Antonello Demelas



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata

Alla Prefettura di Oristano
Al Locale Comando Stazione CC
Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari
Al Comando Polizia Stradale Oristano
Al Comando Stazione Forestale Samugheo
Al Comando Stazione Forestale Oristano
Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna
Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano
Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias





COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

09086 Piazza Sedda, n.5 -Tel .0783/64023-64256 -fax 0783/64697
www.comune.samugheo.or.it. - e-mail:comsam@Tiscali.it

UFFICIO POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA AGRICOLTURA

Ordinanza n° 57 del 11 settembre 2013

**L'AUTORITA' SANITARIA LOCALE
IL SINDACO**

Vista la segnalazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizi Veterinari, acquisita la Protocollo Generale del Comune in data 11.09.2013 al n° 6701, che denuncia il sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini(Blue Tongue), in Loc. ARISATZU nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR 193 di proprietà del Sig. Orrù Giovanni.

- Visto il T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954;
- Vista la Legge 23 gennaio 1968, n.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n.298;
- Visto l'art.38 della Legge 8.giugno.90, n°142;
- Visto il Regolamento CE n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 Art.1 comma 3;
- Vista la Legge 9 marzo 1989, n.86;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994,n.146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Lgvo 31 Marzo 1998, n.112;
- Visto il D.Lgvo 1° Settembre 1998, n.333;
- Visto il D.Lgvo 22 Maggio 1999,n.196;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale Maggio 2001;
- Visto il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- Vista la Decisione CE/2003/218 del 27 Marzo 2003;
- Visto il D.Lgvo 9 Luglio 2003,n.225;
- Vista la L.267/2000;


Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig. Orrù Giovanni residente a Samugheo, titolare dell' allevamento sito in agro di Samugheo Loc. ARISATZU, identificato dal codice aziendale IT045OR 193,con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili ad esserlo;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
 - 10) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del TT.U.LL.SS/1934 n.1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 2582,27;
 - 11) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- I Vigili Urbani gli agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.




IL SINDACO
Dott. Ing. Antonello Demelas



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata

- Alla Prefettura di Oristano
- Al Locale Comando Stazione CC
- Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale Oristano
- Al Comando Stazione Forestale Samugheo
- Al Comando Stazione Forestale Oristano
- Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna
- Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano
- Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias





COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

09086 Piazza Sedda, n.5 -Tel .0783/64023-64256 -fax 0783/64697

www.comune.samugheo.or.it. - e-mail:comsam@Tiscali.it

UFFICIO POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA AGRICOLTURA

Ordinanza n° 58 del 11 settembre 2013

L'AUTORITA' SANITARIA LOCALE

IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizi Veterinari, acquisita la Protocollo Generale del Comune in data 11.09.2013 al n° 6702, che denuncia il sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini(Blue Tongue), in Loc. TONNAIS nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR 099 di proprietà della Sig.ra Demurtas Liviana.

- Visto il T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954;
- Vista la Legge 23 gennaio 1968, n.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n.298;
- Visto l'art.38 della Legge 8 giugno.90, n°142;
- Visto il Regolamento CE n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 Art.1 comma 3;
- Vista la Legge 9 marzo 1989, n.86;
- Vista la Legge 22 febbraio 1994,n.146;
- Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Lgvo 31 Marzo 1998, n.112;
- Visto il D.Lgvo 1° Settembre 1998, n.333;
- Visto il D.Lgvo 22 Maggio 1999,n.196;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale Maggio 2001;
- Visto il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- Vista la Decisione CE/2003/218 del 27 Marzo 2003;
- Visto il D.Lgvo 9 Luglio 2003,n.225;
- Vista la L.267/2000;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Alla Sig.ra Demurtas Liviana residente a Samugheo, titolare dell' allevamento sito in agro di Samugheo Loc. TONNAIS, identificato dal codice aziendale IT045OR 099,con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili ad esserlo;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
 - 10) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del TT.U.LL.SS/1934 n.1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 2582,27;
 - 11) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- I Vigili Urbani gli agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.




IL SINDACO
Dott. Ing. Antonello Demelas



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata

- Alla Prefettura di Oristano
- Al Locale Comando Stazione CC
- Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale Oristano
- Al Comando Stazione Forestale Samugheo
- Al Comando Stazione Forestale Oristano
- Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna
- Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano
- Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO POLIZIA URBANA

Ordinanza n° 59
del 12 settembre 2013

IL SINDACO

Vista la comunicazione dell'AZIENDA U.S.L. N° 5 di Oristano, Servizio Veterinario, acquisita al Protocollo Generale del Comune in data 12.09.2013 al n° 6733, che denuncia il sospetto dell'insorgenza di un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini Blue Tongue in capi ovini in Loc. " Su Crabone" nell'allevamento con Codice Aziendale IT045OR165 di proprietà del Sig.ra Demelas Raimondo .

- Visto il Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D.27.7.1934 n.1295;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 DEL 08.02.1954;
- Vista la L.23.01.1968 N.34;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n°833;
- Vista la Legge 2 giugno 1988 , n.218;
- Visto il D.M. 20.07 1989 N.298 ;
- Visto l'art.38 della Legge 8.giugno.90, n°142;
- Visto l'art.70 dello Statuto Comunale;
- Vista la L.267\2000;
- Visto il Regolamento CE N.1774\02 art.1.comma 3:
- Vista la L.9.3.1989 N.86 ;
- Vista la L.22.2.1994 n.146;
- Visto il D.502\92 e successive modificazioni ;
- Visto il D.L.vo 31.3.1998 n.333 ;
- Visto il .L.vo 22.5.1999 n.196;
- Vista l'Ordinanza ministeriale del 1-5.2001 e relativi allegati ;
- Visto il Regolamento CE del 22.05.1991 N. 999 e successive modificazioni ;
- Vista la Decisione CE del 27.3.2007 n.218 ;
- Visto il D.L.vo 9.7.2003 n.225 ;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia ;


ORDINA

Al Sig. Demelas Raimondo , titolare dell'allevamento sito in agro di Samugheo in località " Su Crabone " , identificato dal codice aziendale IT045OR165 , con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente , lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato :

- 1) Il sequestro dell'allevamento ;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali con indicazione per ciascuna specie , del numero degli animali già morti , infetti o suscettibili di esserlo ;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla riproduzione ;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dell'azienda ed a destinazione della stessa , salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di produzione ;

- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso qualora sia possibile ;
- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi , nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione ;
- 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario pervenire il propagarsi dell'epidemia;
- 8) La distruzione ,l'eliminazione , l'incenerimento o il sotterramento in conformità alla disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda i;
- 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- 10) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza ;
- 11) Le infrazioni all'ordinanza , salvo maggiori pene previste C.P. per chi diffonde malattie di cui all'art. 264 del T.ULL.SS. del 1934 n. 1265 , con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 2.582,27;

I Vigili Urbani gli agenti della Forza Pubblica IL Servizio Veterinario ed il Servizio m di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione delle presente ordinanza .



IL SINDACO

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.
Inoltre è inviata :

- Alla Prefettura di Oristano
- Al Locale Comando Stazione CC
- Al Comando Carabinieri N.A.S. Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale Oristano
- Al Comando Stazione Forestale Oristano
- Al Sub Distretto Veterinario di Siamanna
- Al Servizio Veterinario Az.U.S.L.n°5 di Oristano
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 21 Cagliari.
- Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Atzara-Sorgono-Busachi-Ortuero-Laconi-Meana Sardo-Allai-Asuni-Ruinias